

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

« Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1659), d'iniziativa del senatore Cioce

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 665, 666  
BAUSI (DC), relatore alla Commissione . . . 666

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1659), d'iniziativa del senatore Cioce

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato », d'iniziativa dei senatori Coco ed altri, « Nuo-

*I lavori hanno inizio alle ore 11,55.*

va disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale», che io stesso ho presentato, e « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro — Misure alternative alla carcerazione preventiva », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, già approvato dalla Camera dei deputati.

In relazione alle notizie giunte circa una probabile modifica in senso più favorevole dell'atteggiamento già manifestato dalla 1<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1659, ritengo opportuno che sia richiesta alla stessa Commissione l'emissione di un nuovo parere in proposito. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

**B A U S I**, *relatore alla Commissione.* Ad integrazione della relazione da me svolta nella precedente seduta, desidero aggiungere quanto segue. Ho cercato di mettere in evidenza i punti che differenziano i tre disegni di legge in discussione, e cioè il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e i due testi presentati al Senato. Ritengo (almeno come mia convinzione personale, anche se in merito gradirei sentire l'opinione dei colleghi) che i due disegni di legge presentati al Senato siano da ritenere più adeguati come formulazione. Debbo però far presente che il provvedimento proveniente dalla Camera dei deputati investe settori più vasti di quanto non facciano i disegni di legge presentati al Senato, in quanto — come già ebbi a dire — in essi oltre alla parte relativa al tribunale della libertà v'è anche una parte attinente al sequestro penale e a disposizioni finali abbastanza assortite nelle quali sono indicate modifiche, almeno nominalmente rilevanti, alla procedura penale (come ad esempio il termine di un anno per la durata del periodo di istruzione sommaria).

Quindi, pur confermando le riserve espresse rispetto al disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, pur confermando

la maggiore adeguatezza dei disegni di legge presentati al Senato, almeno rispetto alle indicazioni che ci eravamo prefissi inizialmente circa il contenuto e la regolamentazione del tribunale della libertà, ritengo che dovremmo prendere come riferimento il testo trasmesso dalla Camera dei deputati che ha una portata più vasta rispetto ai provvedimenti d'iniziativa dei colleghi senatori.

**P R E S I D E N T E.** Indubbiamente il disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati è comprensivo di più istituti: non si limita a considerare soltanto la questione relativa alla libertà personale, ma estende la sua portata ai provvedimenti di sequestro e alle cosiddette misure alternative alla carcerazione preventiva. Ritengo che da una discussione generale svolta in questa sede possa scaturire l'orientamento della Commissione, nel senso di chiarire se limitare l'indagine alle norme attinenti soltanto alla libertà personale o se estenderla ad altri provvedimenti, come quelli di sequestro, stabilendo poi eventuali misure alternative alla restrizione della libertà personale.

È un discorso che si trascina ormai da diversi anni: l'intero paese giudiziario italiano parla del tribunale della libertà, così come i giudici. Se poi il provvedimento debba essere limitato soltanto a questo istituto o debba essere esteso ad altri, ritengo che sia la Commissione, che è sovrana nel suo giudizio, a doverlo decidere.

È perciò chiaro che solo dopo aver deciso in un senso o nell'altro potremo scendere all'esame dei singoli provvedimenti e degli eventuali sistemi da adottare.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,05.*